



Legge federale sulla manifestazione informativa obbligatoria sul servizio militare e sul servizio di protezione civile per le Svizzera

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale militare del 13 giugno 1927²

Art. 3 cpv. 1 n. 5–6

¹ Sono sottoposti al diritto penale militare:

5. le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la manifestazione informativa e le giornate di reclutamento;
- 5^{bis}. le Svizzere per quanto concerne il loro obbligo di partecipazione alla manifestazione informativa nonché durante la manifestazione informativa di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995³;
6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;

¹ FF
² RS 321.0
³ RS 510.10

2. Legge militare del 3 febbraio 1995⁴

Art. 5 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 8 Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva e le Svizzere devono partecipare a una manifestazione informativa sul servizio militare. Sono fatti salvi le Svizzere e gli Svizzeri all'estero che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive.

² Per le Svizzere l'obbligo di partecipare alla manifestazione informativa sul servizio militare inizia nell'anno in cui compiono i 18 anni.

³ La manifestazione informativa dura un giorno.

⁴ In occasione della manifestazione informativa, le persone soggette all'obbligo di leva devono:

- a. consegnare, all'attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;
- b. indicare, all'attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute.

⁵ La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).

⁶ Le Svizzere e gli Svizzeri all'estero non soggetti all'obbligo di leva secondo gli articoli 3 capoverso 2 e 4 capoverso 2 possono partecipare a una manifestazione informativa.

Art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a, d ed e

¹ I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali i seguenti dati delle Svizzere e degli Svizzeri:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo di residenza e Comuni d'origine;
- c. numero AVS;
- d. data di nascita;
- e. sesso;
- f. lingua madre;
- g. professione esercitata.

² I Cantoni hanno i compiti seguenti:

⁴ RS 510.10

- a. registrano nel controllo militare le Svizzere e gli Svizzeri annunciati;
- d. *concerne soltanto il testo francese*
- e. *abrogata*

3. Legge federale del 3 ottobre 2008⁵ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

Art. 13 lett. a

Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- a. registrazione delle Svizzere e degli Svizzeri prima della manifestazione informativa;

Art. 17 cpv. 4^{quinquies}

4^{quinquies} I dati delle Svizzere non soggette all'obbligo di leva registrati nel PISA sono conservati per tre anni al massimo a decorrere dalla partecipazione alla manifestazione informativa obbligatoria.

4. Legge federale del 20 dicembre 2019⁶ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 38a Informazione

Durante la manifestazione informativa le autorità competenti informano sul servizio di protezione civile.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena il decreto sulla manifestazione informativa obbligatoria sul servizio militare e sul servizio di protezione civile per le Svizzere sarà stato approvato da Popolo e Cantoni.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 510.91

⁶ RS 520.1